

SETTORE

CONTENZIOSO

LA DEFINIZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

RIFERIMENTI

- Art. 7, DL n. 119/2018
- Provvedimento Agenzia Entrate 13.11.2018

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento attuativo delle disposizioni introdotte dal Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019" in materia di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riconosciuta a favore delle associazioni / società sportive dilettantistiche iscritte al CONI.

La definizione in esame richiede il versamento di un importo pari al:

- 50% della maggior IRES / IRAP accertata (l'IVA è dovuta integralmente);
- 5% delle sanzioni irrogate;
- 5% degli interessi dovuti, con esclusione di eventuali accessori, quali le spese di notifica.

Merita evidenziare che la definizione in esame è esclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate / in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo / ricorso, è superiore a € 30.000 per ciascuna imposta (IRES / IRAP).

Come noto, l'art. 7, DL n. 119/2018, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", riconosce alle associazioni / società sportive dilettantistiche la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate previste dallo stesso, ancorché con modalità specifiche e a condizioni di maggior favore, ossia della:

- **definizione agevolata atti del procedimento di accertamento** (art. 2);
- **definizione agevolata liti pendenti** (art. 6);
- **dichiarazione integrativa speciale** (art. 9), per tutte le imposte dovute e per ciascun periodo d'imposta, nel limite di € 30.000 di imponibile annuo.

NB Ai sensi del comma 3 del citato art. 7, l'associazione / società sportiva non può utilizzare le predette definizioni agevolate qualora l'ammontare delle sole imposte accertate / in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo / ricorso, è superiore a € 30.000 per ciascuna imposta (IRES / IRAP) accertata o contestata.

Resta comunque possibile la definizione agevolata degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli artt. 2 e 6 del citato Decreto con le regole dagli stessi previste.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 13.11.2018, attuativo delle disposizioni di cui al citato art. 7 limitatamente alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento individuando, tra l'altro, i termini e le modalità di versamento di quanto dovuto.

Relativamente ad alcuni aspetti si rinvia a quanto già previsto dal Provvedimento 9.11.2018 con il quale sono state emanate le disposizioni attuative dell'art. 2, DL n. 119/2018.

SOGGETTI INTERESSATI

Le disposizioni in esame sono applicabili dalle **associazioni / società sportive dilettantistiche** di cui all'art. 90, Legge n. 289/2002, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, a condizione che risultino **iscritte nel Registro CONI** nel periodo d'imposta oggetto di definizione.

ATTI DEFINIBILI

Come specificato nel citato Provvedimento 13.11.2018 la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferiti alle associazioni / società sportive è limitata agli **atti notificati / sottoscritti entro il 24.10.2018**, relativi a IRES, IRAP e IVA.

Ai fini dell'individuazione degli atti definibili, il citato Provvedimento 13.11.2018 rinvia al Provvedimento 9.11.2018

Inviti al contraddittorio	Inviti in cui sono stati quantificati maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24.10.2018 e per i quali, alla stessa data, non è già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l'accertamento con adesione.
Accertamenti con adesione	Atti sottoscritti fino al 24.10.2018 ma non ancora perfezionati , vale a dire quelli per i quali, alla predetta data, non è stato effettuato il versamento (unica soluzione / prima rata ex art. 9, D.Lgs. n. 218/97) e non sono ancora decorsi i 20 giorni previsti per il perfezionamento.
Avvisi di accertamento	Avvisi notificati al contribuente fino al 24.10.2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 15, D.Lgs. n. 218/97, che disciplina l'acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione.

La data di notifica corrisponde a quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente (generalmente corrisponde al giorno di ricevimento dell'atto).



Considerato il generico rinvio, ad opera del comma 2 del citato art. 7, agli atti del procedimento di accertamento di cui all'art. 2, DL n. 119/2018, dovrebbero rientrare nella definizione agevolata prevista per le associazioni / società sportive anche gli avvisi di rettifica / liquidazione e gli atti di recupero. Tuttavia tali atti non risultano menzionati dal Provvedimento 13.11.2018.

Con riguardo agli **avvisi di accertamento**, va evidenziato che il puntuale riferimento dell'Agenzia alla disciplina del citato art. 15 potrebbe portare a ritenere che l'associazione / società sportiva sia tenuta a rinunciare alla **presentazione dell'istanza di accertamento con adesione**, analogamente a quanto previsto in caso di acquiescenza. A tal proposito, come specificato:

- nella Relazione illustrativa al DL n. 119/2018, a commento dell'art. 2, "*il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia a presentare, dopo [il 24.10.2018], ossia dal **25.10.2018**, le predette istanze di adesione;*
- nel citato Provvedimento 13.11.2018, il contribuente che si avvale della definizione in esame **non può proporre dal 24.10.2018 (e non dal 25.10!)** altre istanze con essa incompatibili (ad esempio, istanza di accertamento con adesione).

Da tale interpretazione discende che l'associazione / società sportiva che ha presentato dalla predetta data un'istanza di adesione **risulterebbe esclusa** dalla definizione agevolata.

ATTI NON DEFINIBILI

La definizione degli atti del procedimento di accertamento è **esclusa**:

- per effetto del rinvio al citato Provvedimento 9.11.2018, per gli atti emessi nell'ambito della c.d. "voluntary disclosure" di cui all'art. 5-quater, DL n. 167/90. Detta **preclusione riguarda entrambe le "edizioni"** della procedura di collaborazione volontaria e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa;
- come specificato nel citato Provvedimento 13.11.2018, per gli **atti definiti con altre modalità** ovvero impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24.10.2018 o anche successivamente.

La controversia tributaria (pendente) può comunque essere **definita in base alle disposizioni** di cui:

- all'art. 7, comma 2, lett. b), DL n. 119/2018 (definizione liti pendenti prevista per le associazioni / società sportive);
- all'art. 6, DL n. 119/2018 (definizione liti pendenti "generica") se l'associazione / società sportiva non sia iscritta al Registro CONI o superi il limite di € 30.000 di cui al comma 3 del citato art. 7.

MODALITÀ DI DEFINIZIONE

Ai fini della definizione in esame è **richiesto il versamento** di un importo pari al:

- **50%** della maggior IRES / IRAP accertata (l'IVA è dovuta integralmente);
- **5%** delle sanzioni irrogate;
- **5%** degli interessi dovuti;

con esclusione di eventuali accessori, quali le spese di notifica.



La definizione in esame risulta **più vantaggiosa** rispetto a quella dell'art. 2, DL n. 119/2018 che richiede il versamento del 100% della maggior imposta accertata, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

Come specificato nel citato Provvedimento 13.11.2018, se l'atto definibile **non richiede il pagamento di imposte**, l'associazione / società sportiva manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata tramite una **comunicazione** (in carta libera) da presentare al competente Ufficio entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R ovvero PEC.

Analogamente a quanto previsto per la definizione di cui all'art. 2, le somme dovute possono essere versate:

- in unica soluzione;
- in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Va considerato che relativamente alle rate successive alla prima:
 - il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre;
 - sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

NB Quanto dovuto ai fini della definizione non può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

TERMINI DI VERSAMENTO

I termini entro cui effettuare il versamento sono differenziati in base al tipo di atto come segue.

Tipologia di atto	Termine di versamento	
Accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24.10.2018	Entro 20 giorni dal 24.10.2018	13.11.2018
Invito al contraddittorio per il quale l'istruttoria era ancora pendente al 24.10.2018	Entro 30 giorni dal 24.10.2018	23.11.2018
Avviso di accertamento non impugnato ed ancora impugnabile al 24.10.2018	Entro 30 giorni dal 24.10.2018	23.11.2018
	ovvero se più ampio, entro il termine che al 24.10.2018 era pendente per l'eventuale impugnazione dell'atto oggetto di definizione (*)	

(*) Tale termine, come evidenziato nella Relazione illustrativa, coincide con quello per la proposizione del ricorso previsto dall'art. 15, comma 1, [D.Lgs. n. 218/97] e "tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto, e da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite di cui all'articolo 42, comma 4, [DPR n. 600/73] e all'articolo 7, comma 1-ter [D.Lgs. n. 218/97] presentate entro il 23 ottobre 2018".

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Tipologia di atto	Modalità di versamento
Avviso di accertamento	<p>Vanno utilizzati i dati contenuti nel prospetto per la compilazione del mod. F24 ricevuto unitamente all'atto da definire, rideterminando gli importi da versare (50% della maggiore imposta, 5% sanzioni e 5% interessi) e utilizzando i relativi codici tributo, il codice atto, il codice Ufficio e l'anno di riferimento.</p> <p>Merita evidenziare che l'importo da versare relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle sanzioni (5%) è calcolato sul totale delle sanzioni irrogate per intero, considerando sia quelle che hanno concorso alla determinazione del cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97 (indicate nel prospetto A dell'avviso di accertamento), sia quelle che non vi hanno concorso (indicate nel prospetto B); • agli interessi (5%) è calcolato sull'importo degli interessi relativi a ciascuna imposta, a cui va aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa, come indicati nel prospetto per la compilazione del mod. F24 allegato all'avviso di accertamento.

<p>Invito al contraddittorio</p>	<p>Nel mod. F24 vanno riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i codici tributo previsti per l'accertamento con adesione; • il codice Ufficio riportato nell'invito ricevuto; • l'anno di riferimento; • il codice atto "99999999107". <p>Per la quantificazione degli importi da versare l'associazione / società sportiva può richiedere assistenza all'Ufficio che ha notificato l'invito.</p>
<p>Accertamento con adesione</p>	<p>Vanno utilizzati i dati contenuti nel prospetto per la compilazione del mod. F24 ricevuto all'atto della sottoscrizione dell'avviso di accertamento con adesione, rideterminando gli importi da versare e utilizzando i codici tributo relativi alle somme dovute, il codice atto, il codice Ufficio e l'anno di riferimento.</p> <p>Considerato che nel mod. F24 le imposte indicate sono comprensive degli interessi può essere richiesta all'Ufficio l'individuazione delle somme dovute.</p>



Per ciascun atto va utilizzato un distinto mod. F24.

Entro 10 giorni dal versamento (unica soluzione / prima rata), l'associazione / società sportiva consegna al competente Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. ■

